

Tribunale di Frosinone, C – Decreto del 17.07.2024

Estensore: *Bisogno*

PERSONE E FAMIGLIA – RILASCIO A MINORENNE DELLA CARTA D'IDENTITÀ
VALIDA PER L'ESPATRIO – MANCATO ASSENSO DI UNO DEI GENITORI -
COMPETENZA – GIUDICE TUTELARE

In tema di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori, l'art. 3, lett. a) della Legge n. 1185/1967, così come modificato dalla Legge n. 689/1981 e in seguito dalla Legge n. 154/2013, statuisce che non possono ottenere il passaporto coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa, o, in difetto, della autorizzazione del Giudice Tutelare. Pertanto, nel caso di mancato assenso di uno dei genitori, la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta al Giudice Tutelare e non al Giudice Civile Ordinario.